



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Regione Emilia-Romagna

Comune di San Giovanni in Persiceto

ACCORDO DI PROGRAMMA

*“Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
della discarica di rifiuti pericolosi in via Samoggia 26
nel Comune di San Giovanni in Persiceto (area ex L.Razzaboni S.r.l.)”*

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la Direttiva 2000/60/CE recepita dal Decreto Legislativo n. 152/06, che mira ad ottenere la bonifica delle falde acquifere contaminate nonché la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque per raggiungere l'obiettivo finale di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura;

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che all' articolo 1 ha disciplinato la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. che, tra l'altro, all'articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

TENUTO CONTO che l'obbligo di bonifica e riparazione del danno ambientale è posto dall'ordinamento a carico del responsabile dell'inquinamento e, pertanto, è fatta salva la ripetizione delle somme disciplinate dal presente Accordo di Programma oltre il risarcimento degli ulteriori danni nei confronti dei detti responsabili;

CONSIDERATO che la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente Accordo si configurano come interventi in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i dell'inquinamento;

VISTI, in particolare, gli artt. 192, comma 3 e 244 del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuiscono alla Provincia territorialmente competente l'individuazione dei responsabili della contaminazione e prevedono che ai medesimi fini il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si possa avvalere di detto Ente e di altri Enti territoriali;

VISTI gli articoli 299, comma 2, e 312, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la Legge Regionale del 30 luglio 2015, n. 13 con la quale le funzioni esercitate dalle province in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati sono state trasferite alla Regione Emilia-Romagna;

CONSIDERATO che per l'accertamento dei soggetti responsabili del danno ambientale e l'acquisizione degli indispensabili elementi informativi per la valutazione della relativa quantificazione il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ritiene necessario avvalersi degli Enti territoriali;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2008/98/CE che stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all'interno della Comunità Europea;

VISTE le Direttive Comunitarie n. 75/442/CEE, n. 91/156/CEE, n. 91/689/CEE e n. 1999/31/CE in materia di rifiuti;

TENUTO CONTO che, in applicazione delle citate Direttive, sono state attivate numerose procedure di infrazione nei confronti del Governo italiano per la non corretta applicazione ovvero per la violazione delle disposizioni contenute nelle Direttive medesime;

VISTA in particolare la procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per il mancato rispetto degli artt. 4, 8 e 9 della Direttiva n. 75/442/CEE e successive modifiche, dell'art. 2 della Direttiva n. 91/689/CEE nonché dell'art. 14, lett. a) e c) della Direttiva n. 1999/31/CE in tema di discariche abusive;

CONSIDERATO che la suddetta procedura, aperta sulla base del censimento effettuato nel 2002 dal Corpo Forestale dello Stato e denominato "Primo rapporto sul 3° censimento delle discariche abusive", riguarda il funzionamento e la presenza sul territorio italiano di un consistente numero di discariche abusive;

CONSIDERATO che la procedura di infrazione in parola ha portato, in data 26 aprile 2007, all'emanazione di una specifica sentenza di condanna nei confronti dello Stato italiano (Causa C – 135/05), da parte della Corte di Giustizia Europea;

CONSIDERATO che il sito di discarica ricadente nel Comune di San Giovanni in Persiceto (Sito Razzaboni) rientra nell'elenco dei siti oggetto della Procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077;

CONSIDERATO che, per garantire la completa realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della discarica, necessari per l'esclusione di detto sito dalla citata Procedura di infrazione, la Regione Emilia-Romagna ha segnalato un fabbisogno di € 3.364.855,00;

VISTA la decisione della Corte di Giustizia europea del 15 settembre 2016, con la quale la discarica di San Giovanni in Persiceto è stata esclusa dall'elenco dei siti incriminati;

TENUTO CONTO della necessità di garantire, in ogni caso, il completamento delle attività già avviate dalla Regione Emilia-Romagna;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e, in particolare, l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la destinazione del complesso delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, e il comma 7, come modificato dall'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, in base al quale il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo n. 88/2011, quota parte delle risorse 2014-2020 del suddetto Fondo al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di politiche ambientali;

VISTO l'articolo 1, comma 245, della citata legge n. 147/2013 che attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario a livello di singolo progetto sia degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali di investimento europei (Fondi SIE), sia di quelli complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, alle cui regole sono assoggettati anche gli interventi finanziati dal Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettera l) della legge n. 190/2014, al fine di assicurare un'azione fondata sull'integrazione delle risorse FSC con quelle comunitarie;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'articolo 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, con la quale sono state ripartite le risorse FSC 2014-2020, di cui 1,9 miliardi di euro destinati alla tematica "Ambiente";

TENUTO CONTO che la citata Delibera CIPE n. 25/2016 stabilisce, tra le altre, le "Regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione";

VISTA la Delibera del 1 dicembre 2016, n. 55, con la quale il CIPE ha approvato il Piano Operativo "Ambiente", predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un valore complessivo pari a 1,9 miliardi di euro, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", di competenza della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Acque (DGSTA).

TENUTO CONTO che, nell'ambito del citato Piano Operativo "Ambiente" – sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", è stato programmato, tra gli altri, l'intervento di messa in sicurezza e bonifica della discarica di rifiuti pericolosi in via Samoggia 26 nel Comune di San Giovanni in Persiceto (area ex. L. Razzaboni S.r.l.), per un investimento complessivo di € 3.364.855,00;

VISTA la Delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 26, recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo";

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, recante indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni contenute nella Delibera CIPE n. 25/2016;

CONSIDERATO che la Regione Emilia-Romagna è individuata quale Amministrazione deputata a svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento utili a garantire l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione degli interventi disciplinati nel presente Accordo;

CONSIDERATO che il Comune di San Giovanni in Persiceto è individuato quale Responsabile Unico dell'Attuazione del presente Accordo ed è, pertanto, incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione degli interventi ivi disciplinati;

TENUTO CONTO, inoltre, che il Comune di San Giovanni in Persiceto, in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione, secondo le modalità previste dal presente Accordo, potrà individuare ulteriori soggetti attuatori al fine di garantire la tempestiva e completa realizzazione degli

interventi programmati;

TENUTO CONTO che la congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi procedurali dal Comune di San Giovanni in Persiceto;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

VISTO quanto deliberato dalla Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti nell’Adunanza dell’11.4.2002 (Deliberazione n. 12/2002/P);

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della discarica di rifiuti pericolosi in località Razzaboni nel Comune di San Giovanni in Persiceto” sarà approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di San Giovanni in Persiceto (di seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

**“Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
della discarica di rifiuti pericolosi in via Samoggia 26
nel Comune di San Giovanni in Persiceto (area ex L.Razzaboni S.r.l.)”**

Articolo 1

“Premesse”

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

“Oggetto e finalità”

1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza e bonifica della discarica di rifiuti pericolosi in via Samoggia 26, nel Comune di San Giovanni in Persiceto (area ex L.Razzaboni S.r.l.), con il presente Accordo è individuato, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'intervento da realizzare, come puntualmente indicato al successivo articolo 4, Tabella 1.
2. La Regione Emilia-Romagna ed il Comune di San Giovanni in Persiceto assicurano che l'intervento oggetto del presente Accordo è prioritario rispetto ad altre eventuali azioni di messa in sicurezza e/o bonifica da realizzare.

Articolo 3

“Soggetto Responsabile Unico dell'Attuazione”

1. Il Comune di San Giovanni in Persiceto (di seguito il Comune) è individuato quale beneficiario delle risorse disciplinate nel presente Accordo.

2. Il medesimo Comune è individuato quale responsabile del monitoraggio per la realizzazione delle attività dettagliatamente indicate nella successiva Tabella 1 dell'articolo 4.
3. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Atto, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza degli interventi, individuano il Comune quale responsabile unico della sua attuazione (RUA).
Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b. promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - c. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 25/2016.
4. Il Comune, nel caso di affidamento di prestazioni di servizio e di lavori all'esterno, potrà avvalersi di Enti e Soggetti pubblici qualificati e/o proprie Società in house, stipulando a tal fine apposite Convenzioni nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia oppure procederà mediante apposite procedure di gara.
5. Gli elaborati progettuali presentati dal RUA saranno sottoposti alla valutazione della Conferenza di Servizi indetta dalla Regione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/06, per la relativa approvazione.
6. La Regione Emilia-Romagna è individuata quale responsabile del monitoraggio delle attività dettagliatamente indicate nella successiva Tabella 1 dell'articolo 4.
7. La Regione Emilia-Romagna, attraverso l'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), provvederà ai controlli di propria competenza, nonché all'attivazione dei procedimenti secondo quanto previsto al successivo articolo 4, comma 6.
8. Fatto salvo quanto già previsto ed indicato dai precedenti commi, per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo, finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020, si farà riferimento a quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente e nella manualistica allegata allo stesso.

Articolo 4

“Il Programma degli Interventi”

1. Le risorse disponibili per il finanziamento del presente Accordo, sono pari ad € 3.364.855,00. Nella successiva Tabella 1, come meglio specificato nell'Allegato Tecnico, è indicato l'intervento immediatamente attivabile.

TABELLA N. 1 – ELENCO DEGLI INTERVENTI COSTO E SOGGETTO ATTUATORE		
DENOMINAZIONE INTERVENTI	COSTO (€)	SOGGETTO ATTUATORE
1. Messa in sicurezza e bonifica della discarica di rifiuti pericolosi in via Samoggia 26 (area ex L.Razzaboni S.r.l.)	€ 3.364.855,00	Comune di San Giovanni in Persiceto
VALORE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO	€ 3.364.855,00	

2. La congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi procedurali dal Responsabile Unico dell'Attuazione.
3. Ai fini della corretta e celere attuazione del presente Accordo, fermo restando il totale delle risorse stanziato, il quadro finanziario potrà essere rimodulato su conforme, preventiva intesa tra le Parti.
4. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili, derivanti da ribassi d'asta, da successivi finanziamenti, da revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedurali dell'intervento, potranno essere riprogrammate su proposta della Regione Emilia-Romagna, prioritariamente per eventuali interventi di completamento della bonifica del sito in oggetto o per interventi in materia di bonifica nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
5. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamenti, la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di San Giovanni in Persiceto garantiscono, per quanto di rispettiva competenza, che l'intervento di cui al presente Accordo non ha usufruito né usufruirà di ulteriori finanziamenti, fatti salvi eventuali adeguamenti che si rendessero necessari previo accordo fra le parti.
6. L'intervento disciplinato nel presente Accordo è di competenza pubblica, ovvero in sostituzione e in danno dei soggetti responsabili inadempienti. La Regione Emilia si impegna ad attivare ogni opportuna iniziativa al fine di garantire, in tempi certi, l'adempimento, da parte dei soggetti competenti, degli obblighi di cui all'art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, procederà, ove ne ricorrano le condizioni, ad esercitare l'azione di risarcimento del danno ambientale nei termini della Parte VI del Decreto Legislativo n. 152/06.

Articolo 5

“Copertura finanziaria degli interventi”

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 4 – Tabella 1, ammontano a complessivi € 3.364.855,00, a valere sulle risorse programmate nel

Piano Operativo “Ambiente” – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016.

2. I trasferimenti delle risorse finanziarie e i pagamenti avverranno in conformità con quanto previsto al punto 2 lett. h) della Delibera CIPE n. 25/2016 e al punto D.2 e D.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, secondo le procedure di rendicontazione delle spese definite nell’ambito del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020.

Articolo 6

“Impegni delle Parti”

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di propria competenza, a:
 - a. rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
 - b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c. attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione dell’intervento indicato nella Tabella 1, di cui al precedente articolo 4;
 - d. promuovere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di poter attivare la realizzazione dell’intervento indicato nella Tabella 1, di cui al precedente articolo 4;
 - e. rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo.
 - f. garantire il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Atto.
2. Il Ministero si impegna a garantire che la Regione ed il Comune ricevano tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei compiti previsti e per l’attuazione degli interventi, in particolare, le istruzioni relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese, attraverso anche la condivisione di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Ambiente.
3. La Regione si impegna a monitorare l’andamento delle procedure poste in essere dal Comune attinenti l’intervento nonché a procedere ai controlli, attraverso la propria Agenzia ambientale, sulla corretta realizzazione dell’intervento.
4. Il Comune, in qualità di Responsabile Unico dell’Attuazione, si impegna a:

- attenersi a quanto indicato nel Si.Ge.Co. del Piano Operativo Ambiente con riferimento alle modalità di predisposizione dei pagamenti, di elaborazione ed inoltro delle Domande di rimborso delle spese sostenute, adozione delle procedure di conservazione dei documenti relativi alle spese e i controlli effettuati, rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione delle attività.
 - raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati di ciascun intervento necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero.
 - assicurare il costante monitoraggio dell'intervento disciplinato nel presente Accordo al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici, procedurali, fisici e di risultato. Il monitoraggio è effettuato in conformità con quanto previsto al punto 2 lett. d) della Delibera CIPE n. 25/2016, al punto A.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno e con quanto indicato nel Si.Ge.Co. del Piano Operativo Ambiente.
 - garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie alla elaborazione delle relazioni annuali di attuazione di cui al punto 2 lett. b) della Delibera CIPE n. 25/2016, al punto A.1 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno.
5. Fatto salvo quanto già previsto ed indicato dai precedenti commi, le Parti assicurano il necessario coordinamento e la condivisione dei dati utili alla corretta alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), in conformità con quanto previsto dalla Circolare n.10/2017 e ss.mm.ii. del MEF - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE.

Articolo 7

“Disposizioni generali e finali”

1. Il presente Accordo è vincolante per i Soggetti Sottoscrittori dalla data di sottoscrizione e produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione dell'intervento oggetto del medesimo.
2. Qualora l'inadempimento di uno o più dei Soggetti sottoscrittori comprometta l'attuazione dell'intervento previsto nel presente Atto, sono a carico del Soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso, fatti salvi impedimenti o cause di forza maggiore.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle norme nazionali di riferimento.

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Dott.ssa Gaia Checcucci

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale cura del territorio e dell’ambiente
Ing. Paolo Ferrecchi

Comune di San Giovanni in Persiceto
Area Governo del Territorio
Arch. Tiziana Draghetti

Il presente Accordo di Programma, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.

ALLEGATO TECNICO

Scheda sintetica dell'intervento previsto nell'Accordo di Programma

L'intervento denominato "Bonifica e messa in sicurezza ambientale dell'area di via Samoggia 26 – secondo stralcio" è rivolto a completare un'importante opera di risanamento ambientale di un'area privata potenzialmente esondabile contaminata da una discarica abusiva di rifiuti pericolosi rinvenuta nel 2001, oggetto in precedenza di procedura di infrazione europea.

L'area è stata parzialmente espropriata nel 2014 per effettuare il primo stralcio di intervento di riqualificazione ambientale finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, conclusosi nel 2016, già oggetto di certificazione di avvenuta bonifica.

Nello specifico l'intervento di bonifica del secondo stralcio interessa la porzione residuale di area interessata nel 2007 dall'intervento sostitutivo di messa in sicurezza (MISE) consistente nell'impermeabilizzazione superficiale dei fanghi industriali accorpati in un unico grande cumulo e della parte di terreno di precedente allocazione, mediante geomembrana zavorrata e relativo sistema di allontanamento delle acque meteoriche, al fine di interrompere il dilavamento verso il terreno e la falda sottostanti.

Con l'intervento in oggetto (secondo stralcio) viene completato l'intervento originario di messa in sicurezza del 2007, che aveva già determinato l'esclusione del sito dalla procedura di infrazione comunitaria come da decisione della Corte di giustizia europea del 15 settembre 2016.

L'intervento di bonifica del secondo stralcio persegue l'obiettivo della bonifica dell'intera area e include la rimozione completa delle sorgenti di contaminazione primaria meglio individuate, caratterizzate e dimensionate nel corso delle indagini ante operam eseguite nel periodo maggio-luglio 2018, che sono così individuabili:

- cumulo MISE rifiuti pericolosi parte fuori terra: 8940 m³
- cumulo MISE rifiuti pericolosi parte interrata: 1640 m³
- cavedagna rifiuti pericolosi parte interrata: 170 m³
- rifiuti pericolosi residuali in area vasca MISE: 320 m³

per un totale di rifiuti pericolosi ancora presenti nell'area MISE stimabile in 11.070 m³, che verranno avviati al successivo smaltimento e/o recupero qualora se ne verificano i requisiti.

Le attività di scavo e carico dei mezzi avverranno rimuovendo prima i sub-lotti di rifiuti pericolosi del cumulo MiSE situati sopra il piano campagna quindi si procederà con lo scavo e smaltimento dei quantitativi situati al disotto del piano campagna; successivamente verrà effettuato lo scavo selettivo dell'area cavedagna e della vasca MISE. È previsto che le attività di scavo avvengano solo in assenza di pioggia e vento ed i rifiuti siano quotidianamente ricoperti con i teli di protezione. I

lavori sono programmati per il periodo estivo al fine di limitare per quanto possibile periodi di pioggia.

Nella fase di rimozione dei rifiuti del cumulo MISE le eventuali acque piovane verranno adeguatamente intercettate e convogliate nella vasca MISE opportunamente impermeabilizzata. Al termine dei lavori di scavo del cumulo le eventuali acque meteoriche residue verranno analizzate. Il rispetto dei limiti previsti dalla Tab 3 all.5 parte III Dlgs.152/06 s.m.i. ne permetterà lo scarico diretto nel reticolo superficiale tramite il punto di scarico esistente.

L'intervento prevede una fase di monitoraggio post operam delle acque sotterranee di prima falda al fine di verificare l'attuale contenimento del plume di contaminazione all'interno del sito e verificare la graduale riduzione della contaminazione per effetto dei processi di attenuazione naturale.

L'importo complessivo dell'intervento è stato definito in euro 3.364.855,00.

Tempistiche di realizzazione delle opere:

- esame progetto definitivo da parte della Conferenza di Servizi con esito favorevole 30/8/2018
- consegna progettazione esecutiva entro il 30/10/2018
- espletamento gara appalto e aggiudicazione entro il 31/5/2019
- esecuzione lavori dal 1/6/2019 al 31/10/2019
- collaudo dal 1/11/2019 al 31/1/2020
- monitoraggio post operam acque sotterranee: da novembre 2019 a ottobre 2024